

**TRIBUNALE DI BARI
 IV SEZIONE CIVILE**

**RELAZIONE DELL'OCCS EX ART.67 CCII SUL
 PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

(richiesto dal debitore Sig. SEMERARO)

L'avv. Emanuele CARADONNA, nato a Bari, il 25 febbraio 1979 (Cod. Fisc. CRDMNL79B25A662J), con studio in Bari Viale A. Salandra n.53 (tel./fax 0809675598 - Pec: avv.emanuele.caradonna@pec.it),

premessò che

– con provvedimento del 12/01/2023, comunicato in data 13/01/2023 dall'OCCS istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bari (accettato dal detto Gestore in data 19.01.2023), a fronte di istanza a firma del sig. [REDACTED] presentata al suddetto Organismo con pec del 10.01.2023 (Prot. OCCS n. 7/2023 - R.G. 02/2023 del 10.01.2023) per il tramite del suo difensore di fiducia, Avv. Fabrizio Santorsola, il sottoscritto veniva nominato quale professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dal ridetto indebitato, Sig.

[REDACTED] (docc. A e B);

– l'incarico conferito è teso, *in primis*, all'individuazione dell'istituto giuridico più idoneo a comporre la crisi da sovraindebitamento in cui versa l'istante tra quelli previsti nell'alveo del nuovo CCII;

– il sottoscritto Gestore ha provveduto ad effettuare l'accesso alle banche dati, al fine di valutare l'attendibilità dei dati indicati nell'istanza di accesso alla procedura;

– il ricorrente ha collaborato con lo scrivente Gestore per la ricostruzione delle cause del dissesto e della situazione economico-patrimoniale, fornendo prontamente la documentazione a supporto di quanto rappresentato.

Verificato che

▪ il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento ex art.2 CCII, lett. c), ossia in: *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non*

assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza", dove con "insolvenza" alla lett. b) della predetta norma si indica "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni";

- l'indebitamento è rappresentato per la maggior parte da **crediti privilegiati riconducibili a debiti tributari ed a finanziamenti chirografari**;
- il ricorrente non ha posto in essere cause ostative all'accesso alla procedura di sovraindebitamento prevista dall'art.69 CCII, ossia:
 - nei cinque anni anteriori alla presentazione del piano, non ha fatto ricorso ai procedimenti di cui al Capo II della L.3/2012;
 - non ha posto in essere atti in frode ai creditori e, pertanto, non vi sono atti impugnati dagli stessi;
 - non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode (art.69 CCII);
- tra i procedimenti di cui al CCII, quello applicabile al caso che ci occupa è il **piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore**.

Tanto premesso e verificato, il sottoscritto, nella qualità *ut supra* indicata, deposita la seguente

Relazione dell'OCCS ex art.68, comma 2, CCII

1. Note preliminari.

1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista.

Il sottoscritto professionista è stato nominato dall'OCCS dell'Ordine degli Avvocati di Bari.

Ai sensi del CCII, la prestazione di ausilio e affiancamento al debitore nella predisposizione del piano, cui è tenuto il già menzionato Gestore, deve svolgersi in posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa soddisfare gli interessi dei creditori.

A tal fine il sottoscritto dichiara di non essere legato al ricorrente da rapporti di natura personale e/o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio e di non aver prestato, neanche tramite soggetti terzi, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

In virtù del disposto di cui all'art.67, comma 1, CCII, secondo cui: "*il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti*", la partecipazione del professionista nominato dal detto OCCS alle riunioni per la predisposizione del piano, esprimendo valutazioni preliminari sulle ipotesi formulate, non ne inficia l'indipendenza, rientrando nell'attività di revisione di quest'ultimo, nella considerazione che un confronto dialettico

tra Gestore e Debitore, coadiuvato dai suoi consulenti (in particolare l'avvocato), consente di individuare la risoluzione della crisi più idonea e sostenibile nell'interesse del ricorrente e dei suoi creditori.

1.2 Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal CCII nel caso specifico.

Come illustrato in premessa, il sottoscritto Gestore ritiene di condividere il piano predisposto dal ricorrente, come rielaborato, corretto ed integrato dal medesimo, secondo l'istituto del "**piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare**", previsto dal combinato disposto di cui agli artt.66 e 67 e ss CCII.

1.3 Verifica del sovraindebitamento.

Come verrà più approfonditamente indicato in sede di analisi delle singole componenti del piano di ristrutturazione predisposto dal debitore, non vi è dubbio che **il totale delle passività patrimoniali del Sig. [REDACTED] superi quello delle attività**. Lo stato di insolvenza di quest'ultimo, pertanto, risulta *per tabulas* dalla documentazione allegata alla presente relazione, atteso che **l'attivo patrimoniale, depurato delle attività non prontamente liquidabili, è inferiore al totale dei debiti scaduti o a scadere a breve.**

1.4 Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti al mantenimento suo e della sua famiglia ex art.268, comma 4, lett. b) ed art.283, c.4, lett. d), CCII).

Il nucleo familiare del Sig. [REDACTED] è attualmente composto da tre persone (**doc.1**) e più specificamente dal ricorrente, sig. [REDACTED] e dai due figli, [REDACTED] (lavoratore subordinato presso [REDACTED] **doc.2¹**)

[REDACTED]

DICHIARA

Di essere occupato a tempo pieno e indeterminato presso [REDACTED] di essere autonomo economicamente, di essere intenzionato a trasferire la propria residenza altrove per condurre una vita autonoma e di contribuire all'interno dell'abitazione familiare sita in [REDACTED] unicamente alle spese riguardanti il proprio fabbisogno."

Da tale dichiarazione allegata in atti (all.2), pertanto, si evince che il suddetto [REDACTED], figlio dell'indebitato-istante, pur convivendo col padre e godendo di un'occupazione lavorativa stabile (a tempo pieno), con conseguente indipendenza economica, **non contribuisce al ménage della famiglia, salvo quanto necessario al proprio fabbisogno (non meglio specificato), avendo, altresì, lo stesso, dichiarato di essere intenzionato a trasferire la propria residenza altrove.**

Ad oggi, tutti abitano in affitto nell'immobile sito in [REDACTED], giusta contratto di locazione ad uso abitato (con cedolare secca) del 20/04/2023, col quale i sigg.ri [REDACTED] concedevano al ricorrente l'unità immobiliare predetta, meglio individuata nel N.C.E.U. del ridetto Comune al [REDACTED] rendita catastale € [REDACTED], munita altresì di posto auto in area condominiale. Tale contratto è stato stipulato per la durata di anni quattro dal 2/05/2023 al 1/05/2027, con possibilità di tacito rinnovo, concordando tra le parti il canone annuo di € 6.600,00 (cfr. contratto di locazione 2023 allegato **sub. 3.1** unitamente alle altre spese famiglia). Alla sottoscrizione del ridetto contratto, il [REDACTED], infatti, versava la prima mensilità del canone di locazione concordato nella misura di € 550,00, giusta ricevuta a firma del locatore (**doc.3.2**). Il debitore si riservava di depositare copia del contratto di locazione registrato e l'ammontare degli oneri condominiali mensili (**doc.3.3**).

Dalle dichiarazioni dei redditi del 2022, relativa all'anno di imposta 2021, si evince che i due figli non sono più a carico del Sig. [REDACTED] (**doc.6**).

In ordine alla quantificazione delle spese medie mensili occorrenti per il sostentamento della famiglia, il ricorrente dichiara che le stesse ammontano a circa € 1.450,00 al mese, sinora interamente corrisposte dal Sig. [REDACTED], in quanto padre di famiglia, come di seguito riepilogate (**doc. 3**):

DICHIARA

di sostenere mensilmente, nel minimo, le seguenti spese familiari:

| | | |
|----------------------------------|----------|-----------------|
| Locazione | € | 550,00 |
| Condominio | € | 77,00 |
| Energia elettrica | € | 50,00 |
| Gas metano | € | 30,00 |
| Acqua | e | 30,00 |
| Alimentazione | € | 408,00 |
| Tassa smaltimento rifiuti | € | 27,00 |
| assicurazione auto | € | 28,00 |
| bollo auto | € | 18,00 |
| carburante per recarsi al lavoro | € | 200,00 |
| Telefonia e internet | € | 32,00 |
| TOTALE | € | 1.450,00 |

A tali voci deve aggiungersi la quota di € 50,00 per spese *extra ed imprevedibili non quantificate in tabella, con conseguente ammontare complessivo della spesa media mensile pari a circa € 1.500,00.*

Dalle buste paga e dalle dichiarazioni dei redditi allegate in atti, facendo una media degli ultimi anni, si evince che il sovraindebitato, occupata lavorativamente quale **guardia giurata**, può contare su un

reddito lordo medio, relativo all'ultimo anno, di circa € 1.700,00 mensili, come da allegate dichiarazioni dei redditi.

Dalle certificazioni uniche in atti, infatti, risulta che:

- Nel 2020 (anno d'imposta 2019), il Sig. [REDACTED] ha raggiunto un reddito lordo complessivo pari ad € 17.968,00 lavorando c/o [REDACTED] (con un reddito mensile pari ad € 1.497,33) – doc.4
- Nel 2021 (anno d'imposta 2020), il Sig. [REDACTED] ha raggiunto un reddito lordo complessivo pari ad € 18.991,46 lavorando c/o [REDACTED] (con un reddito mensile pari ad € 1.582,62) doc.5
- Nel 2022 (anno d'imposta 2021), il Sig. [REDACTED] ha raggiunto un reddito complessivo pari ad € 19.072,00 lavorando c/o [REDACTED] (con un reddito mensile pari ad € 1.589,33) doc.6
- Nel 2023 (anno d'imposta 2022), il Sig. [REDACTED] ha raggiunto un reddito lordo complessivo pari ad € 20.714,10 lavorando c/o [REDACTED] (con un reddito mensile pari ad € 1.726,17) doc.7
- Dalle buste paga dell'anno 2022-2023, invece, si ravvisa una paga netta media di circa € 1.650,00 (cfr. buste paga – doc.8).

Il Sig. [REDACTED]

In merito alla paga netta media, si precisa che, ad oggi, contro il ricorrente pende una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi rubricata al numero R.G.E. n. [REDACTED] presso il Tribunale di Bari, assegnata al G.E. dott.ssa Rosalba Campanaro con udienza di assegnazione delle somme fissata per il [REDACTED], promossa dalla soc. [REDACTED], con decurtazione di 1/5 dello stipendio (di circa € 315,00).

Sulla busta paga del sig. [REDACTED] inoltre, vi è una cessione del quinto dello stipendio della [REDACTED] con decurtazione di € 135,00 mensili.

Senza tali voci la busta paga che ad oggi è di circa € 1.120,00 circa sarebbe di € 1.650,00

Per tutto quanto sinora evidenziato, si può sottolineare che le spese del nucleo familiare dei sig. [REDACTED] sono di circa € 1.450,00 -a cui aggiungere €50,00 per spese extra ed imprevedibili-, mentre le entrate ammontano ad € 1.650,00 circa (derivante dalla somma delle entrate mensili del debitore quale lavoratore dipendente), per un quoziente di € 150,00 con cui il ricorrente propone un piano di rientro che si andrà a sommare alle somme accantonate nella procedura esecutiva mobiliare R.G.E. n. [REDACTED] R.G. Tribunale di Bari, pari ad €7.275,62, di cui si chiede lo svincolo.

1.5 Precisazioni in merito alle spese di procedura "OCCS".

Il sottoscritto Gestore è stato nominato dall'OCCS di Bari ed ai sensi delle vigente normativa in tema di "compensi" dell'Organismo della Crisi da Sovraindebitamento, gli artt.14, 15, 16, 17 e 18 del D.M. Giustizia n.202 del 24 settembre 2014, unitamente all'art.11 del Regolamento OCCS dell'Ordine

degli Avvocati di Bari rubricato “*Compensi e rimborsi spettanti all'organismo di composizione*”, specificano che gli stessi sono calcolati secondo i parametri previsti per il compenso dei commissari giudiziali nel caso in cui, come in quello che ci occupa, si tratti di un “*piano del consumatore*” (ora “*piano di ristrutturazione dei debiti*”) o un “*accordo con i creditori*” (ora “*concordato minore*”), mentre saranno applicati i parametri dei curatori fallimentari qualora la procedura sia una “*liquidazione del patrimonio*” (ora “*liquidazione controllata*”).

L'art.11 del citato Regolamento specifica, inoltre, che: “*All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle succitate disposizioni del d.m. n.202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi nei compensi tra le spese. Al professionista incaricato sarà versato il compenso nella misura complessiva dell'80% dell'importo corrisposto o anticipato ed il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione. Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, l. n. 3 del 2012.*”

L'Organismo di Composizione, pertanto, applicando i valori massimi del compenso previsto per il commissario giudiziale, avrà diritto ad un compenso di € 1.790,00 derivante dal seguente calcolo:

| | |
|--|-----------------|
| Sorte capitale | 1.276,05 |
| A cui aggiungere il 15% (rimb. Forf. Sp. Gen.) | 191,40 |
| Totale parziale | 1467,45 |
| oltre iva 22% | 322,84 |
| Totale parziale | 1.790,29 |
| Totale (arrotondato) | 1.790,00 |

Il compenso dell'OCCS è stato calcolato sul passivo che ammonta ad € [REDACTED] (escluso il compenso OCCS di € 1.790,00) e sull'attivo realizzabile pari ad € 7.275,62.

Tale debito sarà assolto con pagamento di n. 12 rate (dalla 1^a alla 11^a di € 150,00 l'una, e la dodicesima di €140,00).

Si specifica che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 e 71 della Legge delega 155/2017 così come attuata dal d.lgs. n.14 del 2019 aggiornato con d.l. 73/2022, **il compenso dell'OCCS sarà corrisposto soltanto una volta terminata l'integrale e corretta esecuzione del piano, allorché il giudice, presa visione della relazione finale depositata dall'OCC, dopo aver sentito il debitore, procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, autorizzandone il pagamento.**

1.6 Accesso alle banche dati e altre verifiche dell'OCC – risultati.

Oltre alla documentazione allegata all'istanza presentata all'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Bari, il sottoscritto Gestore ha provveduto altresì a verificare le posizioni debitorie dichiarate dal ricorrente presso:

a) **INAIL**: con nota pec di 11.01.2023 l'ente risponde "Con riferimento alla richiesta avanzata ai sensi dell'art. 68 comma 4 D.Lgs. 14/2019, a seguito delle verifiche effettuate, si comunica che il Sig. [REDACTED] non risulta soggetto censito negli archivi informatizzati Inail" (doc.10).

b) **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE** (già Equitalia Spa), la quale in data **09.06.2023** inviava estratti di ruolo da cui risulta un debito di € 1.767,30 così precisato:

| | | |
|---|----------|--|
| • in Privilegio Grado 7 artt. 2758 e 2749 c.c. n. 7 art. 2778 c.c. | € | 131,36 |
| • in Privilegio Grado 20 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 20 art. 2778 c.c. | € | 167,15 |
| • in Privilegio Grado 20 art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c. | € | 902,45 |
| • in Privilegio Grado 20 artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c. | € | 162,54 |
| Totale privilegiato | € | 1.363,50 |
| Totale chirografario | € | 403,80 |
| Totale generale | € | 1.767,30 |
| Specifica del credito: | | |
| • Euro | 1.590,47 | quale somma iscritta a ruolo |
| • Euro | 68,47 | per interessi di mora |
| • Euro | 67,20 | per accessori di legge (aggio ex art.17, comma 1, d.lgs. n.112/99) |
| • Euro | 0,00 | per spese ex art. 17, comma 6, d.lgs. n.112/99 |
| • Euro | 41,16 | per diritti ex art. 17, comma 7 ter d.lgs. n.112/99 |

(doc.11)

c) **AGENZIA ENTRATE DP:**

➤ al 19.04.2023 Ammonta invece ad **euro 409,37** quale somma iscritta a ruolo e ad euro 72,39 per interessi di mora (dato aggiornato alla data del 19 aprile 2023) il credito tributario già consegnato all'Agente della riscossione in data antecedente all'istanza per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi de qua e che quest'ultimo provvederà direttamente a certificare. (doc.12);

➤ al 13.06.2023 risultano € 156,68 per CREDITO TRIBUTARIO CERTIFICATO DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, ed e.0,00 per CREDITO TRIBUTARIO CERTIFICATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (doc.12.1);

d) COMUNE DI [REDACTED] il quale, in data 14.06.2023, precisa che non ci sono pendenze nei confronti del Comune (doc.13)

e) INPS al 09.06.2023 si legge "dalle ricerche svolte presso gli archivi informatici di questo Istituto non risultano - allo stato - crediti INPS in fase amministrativa presso la scrivente Sede per il nominativo in epigrafe" (doc.14)

f) REGIONE PUGLIA, €828,87 per bollo auto 2021, 2020, 2019 e 2018 (doc.15);

g) CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA, la quale, in data 27.12.2022 indicava solo la segnalazione seguente (doc.16):

Intermediario: [REDACTED]

Sofferenze

Situazione corrente

| Categoria | Localizzazione | Stato Rapporto | Tipo Garanzia | Utilizzato | Importo Garantito |
|------------|----------------|-------------------------|---|------------|-------------------|
| SOFFERENZE | Venezia | Rapporti non contestati | Assenza di garanzie reali e/o privilegi | 8.408 | 0 |

Sezione informativa

Situazione corrente

| Categoria | Localizzazione | Fenomeno Correlato | Importo |
|--------------------------------|----------------|---------------------|---------|
| SOFFERENZE - CREDITI A PERDITA | Venezia | Perdita da cessione | 7.962 |

h) CENTRALE ALLARME INTERBANCARIA DELLA BANCA D'ITALIA, la quale, in data 09.06.2023, specificava trattarsi di "soggetto non presente in archivio" (doc.17)

i) PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, da cui si evince l'esistenza dell'autovettura ALFA ROMEO 156, tg. [REDACTED], immatricolato il 21.03.2001, pervenuta al debitore il 21.03.2012 per € 500,00 (doc.18 - 18.1);

j) CRIF, la quale, in data 15.06.2023, a seguito di acceso, indicava la presenza di n. 3 segnalazione, come di seguito riportato:

1.

RICHIEDENTE: [REDACTED]

ISTITUTO DI CREDITO: [REDACTED]
DATI AGGIORNATI AL: [REDACTED]
CODICE RAPPORTO DA ISTITUTO: [REDACTED]

TIPO DI CREDITO:
FASE DEL CREDITO:
DATA INIZIO:
DATA FINE:
PERIODICITA' RIMBORSI:
NUMERO TOTALE RATE:
IMPORTO RATA MENSILIZZATA:
IMPORTO RATA IN SCADENZA:
RATE RESIDUE:
IMPORTO RESIDUO:
RATE SCADUTE E NON PAGATE:
IMPORTO SCADUTO E NON PAGATO:

CESSIONE DEL QUINTO
ESTINTO ANTICIPATAMENTE
01.04.2019
23.12.2020
MENSILE
60
102
0
0
0
0
0

DETTAGLIO ANDAMENTO DEI PAGAMENTI:
 RITARDI DI PAGAMENTO: ---0000000000000000000000
 ALTRE SEGNALAZIONI: -----
 NUMERO MASSIMO DI RATE CON RITARDO:0
 PEGGIOR STATO SEGNALATO: -

Due i due

2.

RICHIEDENTE: [REDACTED]

ISTITUTO DI CREDITO: [REDACTED]
 DATI AGGIORNATI AL: [REDACTED]
 CODICE RAPPORTO DA ISTITUTO: [REDACTED]

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| TIPO DI CREDITO: | CESSIONE DEL QUINTO |
| FASE DEL CREDITO: | ACCORDATO |
| DATA INIZIO: | 01.01.2021 |
| DATA FINE: | 31.12.2030 |
| PERIODICITA' RIMBORSI: | MENSILE |
| SCADENZA PRIMA RATA: | 31.01.2021 |
| NUMERO TOTALE RATE: | 120 |
| IMPORTO RATA MENSILIZZATA: | 135 |
| IMPORTO RATA IN SCADENZA: | 135 |
| RATE RESIDUE: | 92 |
| IMPORTO RESIDUO: | 12.420 |
| RATE SCADUTE E NON PAGATE: | 0 |
| IMPORTO SCADUTO E NON PAGATO: | 0 |

DETTAGLIO ANDAMENTO DEI PAGAMENTI:
 RITARDI DI PAGAMENTO: 0000000000000000000000
 ALTRE SEGNALAZIONI: -----
 NUMERO MASSIMO DI RATE CON RITARDO:0
 PEGGIOR STATO SEGNALATO: -

3.

RICHIEDENTE: [REDACTED]

ISTITUTO DI CREDITO: [REDACTED]
 DATI AGGIORNATI AL: [REDACTED]

| | |
|-------------------|---------------|
| TIPO DI CREDITO: | FIDO DI CONTO |
| FASE DEL CREDITO: | ACCORDATO |
| DATA INIZIO: | 16.10.2018 |

| DETTAGLIO IMPORTI AFFIDAMENTO: | | | | |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|--------------------|
| ANNO/MESE | ACCORDATO | UTILIZZATO | GARANTITO | ALTRE SEGNALAZIONI |
| 2023/04 | 2.000 | 1.982 | 0 | - |
| 2023/03 | 2.000 | 1.989 | 0 | - |
| 2023/02 | 2.000 | 1.987 | 0 | - |
| 2023/01 | 2.000 | 1.991 | 0 | - |
| 2022/12 | 2.000 | 1.953 | 0 | - |
| 2022/11 | 2.000 | 1.989 | 0 | - |
| 2022/10 | 2.000 | 1.935 | 0 | - |
| 2022/09 | 2.000 | 1.959 | 0 | - |

(doc.19)

k) AGENZIA ENTRATE – UFFICIO DEL TERRITORIO (CATASTO), presso il quale risultava da visura catastale del 12.01.2023, che il Sig. ██████████ non è proprietario di alcun immobile (doc.20);

l) AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE estratti al 09.06.2023 si ravvisa un debito di €1.564,88 per le seguenti cartelle che conferma la richiesta dell'ente di cui al punto b):

| Ambito prov.le | Numero Documento | Tipo Documento | Ente Creditore | Data di notifica | Carico affidato |
|----------------|------------------|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|
| | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| BA | ██████████ | Cartella dopo avviso di pagamento | MULTIENTE | 10-09-2014 | 283,45 |
| BA | ██████████ | Cartella | AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DIR PROV LE I DI TORINO-UFF TERR TORINO 1 | 27-05-2016 | 136,47 |
| BA | ██████████ | Cartella | REGIONE PUGLIA - REGIONE PUGLIA SETTORE FINANZE | 02-03-2020 | 55,72 |
| BA | ██████████ | Cartella | REGIONE PUGLIA - REGIONE PUGLIA SETTORE FINANZE | 29-03-2022 | 312,28 |
| BA | ██████████ | Cartella | REGIONE PUGLIA - REGIONE PUGLIA SETTORE FINANZE | 16-01-2023 | 314,44 |
| BA | ██████████ | Cartella | REGIONE PUGLIA - REGIONE PUGLIA SETTORE FINANZE | 29-08-2022 | 312,28 |
| BA | ██████████ | Cartella | REGIONE PUGLIA - REGIONE PUGLIA SETTORE FINANZE | | 312,28 |
| TOTALI | | | | | 1.726,92 |

(doc.21)

1.7 Documentazione integrativa acquisita successivamente all'istanza OCCS.

A seguito del conferimento di incarico al suddetto professionista, con provvedimento reso il 12/01/2023 dall'OCCS istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bari (accettato dal detto Gestore in data, 19/01/2023), a fronte di istanza del sig. ██████████ presentata al suddetto Organismo con pec del 10.01.2023 (Prot. OCCS n. ██████████ - R.G. ██████████ del ██████████ 23) per il tramite del suo difensore

di fiducia, Avv. Fabrizio Santorsola, quest'ultimo veniva convocato dallo scrivente Gestore, al fine di analizzare le cause del dissesto e per la consegna di ulteriore documentazione utile alla ricostruzione delle stesse.

Il debitore, nello specifico, per il tramite del proprio difensore, avv. Santorsola Fabrizio, con comunicazione P.E.C. del 02.03.2023, inviava al gestore della crisi la seguente documentazione:

| |
|--|
| ♦ Istanza inviata all'O.C.C.S. nell'interesse del sig. [REDACTED] |
| ♦ Copia carta identità e tessera sanitaria ricorrente. |
| ♦ Certificazione Unica 2022, 2021 e 2020 sig. [REDACTED] |
| ♦ Indicazione delle cause dell'indebitamento. |
| ♦ Prospetto attività e passività. |
| ♦ Contratto di locazione registrato |
| ♦ Debitoria Agenzia Entrate Riscossione |
| ♦ Bolli auto da 2018 a 2021. |
| ♦ Atto di pignoramento presso terzi notificato nell'interesse della soc. [REDACTED] s.p.a. |
| ♦ Finanziamento [REDACTED] |
| ♦ Finanziamento [REDACTED] |
| ♦ Riscontro Centrale rischi Banca d'Italia |
| ♦ buste paga settembre, ottobre e novembre 2022. |
| ♦ Carta di circolazione veicolo di proprietà |
| ♦ Documentazione [REDACTED] |
| ♦ Estratto conto previdenziale INPS |
| ♦ Estratto conto corrente [REDACTED] |
| ♦ Bonifico € 500,00 per spese avvio procedimento di risoluzione della crisi da sovraindebitamento. |
| ♦ Richiesta stato di famiglia sig. [REDACTED] |

Con comunicazione PEC del 02.03.2023 l'avv. Santorsola Fabrizio inviava al gestore della crisi la seguente documentazione integrativa:

| |
|---|
| ♦ Visura PRA |
| ♦ Estratto conto corrente al 31.12.2022 |
| ♦ Elenco spese mensili. |
| ♦ Visura catastale nazionale. |
| ♦ Stato di famiglia. |

- | |
|--|
| ♦ riscontro CRIF. |
| ♦ Prospetto attività e passività aggiornato. |

* * * *

2. ANALISI DEL PIANO

2.1. Valore dell'attivo.

Il Sig. [REDACTED] è lavoratore subordinato e gli introiti medi mensili sono pari ad € 1.700,00 lordi (pari a circa €1.650,00 netti).

Alla luce dalle visure effettuate, il ricorrente risulta **non possedere beni immobili da liquidare**. Lo stesso, infatti, è **proprietario di un unico bene mobile**, costituito da un'autovettura Alfa Romeo 156, tg. [REDACTED] immatricolata il 21\03\2001, pervenutagli in proprietà per atto privato del 19.03.2012, al prezzo di € 500,00, la quale si ritiene **non debba essere inserita nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore**, in quanto vetusta e, pertanto, ove anche venduta tramite procedure competitive, tale da non consentire di realizzare un incremento della posta attiva sufficiente da potersi devolvere alla massa creditoria.

*

Si precisa, inoltre, che il debitore è titolare del **solo** conto corrente n. [REDACTED], intestato a sé **medesimo**, presso la [REDACTED], dal quale non risulta un saldo liquidabile nella procedura che ci occupa, dal momento che **alla data del 30.06.2023 vi è un saldo negativo di - 1.996,95** (cfr. estratti conto - **doc.22**).

*

Il debitore allo stato attuale non possiede altri beni al di fuori di quelli elencati nella presente relazione.

*

Il valore dell'**indebitamento complessivo** (che si andrà ad analizzare nel paragrafo successivo), al momento di redazione della proposta, ammonta ad € **27.388,84** (comprensivo del compenso OCCS di €1.790,00²²). La **posta passiva più consistente è costituita dai debiti tributari e dal contratto cessione del quinto stipulato con la [REDACTED]**, che rappresenta, infatti, il 45,34% circa del debito totale.

²² Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 e 71 della Legge delega 155/2017 così come attuata dal d.lgs. n.14 del 2019 aggiornato con d.l. 73/2022, il compenso dell'OCCS sarà corrisposto soltanto una volta terminata l'integrale e corretta esecuzione del piano, allorché il giudice, presa visione della relazione finale depositata dall'OCC, dopo aver sentito il debitore, procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, autorizzandone il pagamento.

Va ribadito, al riguardo, che il Sig. [REDACTED] ad oggi, lavoratore subordinato e che le sue entrate medie mensili si aggirano intorno a circa € 1.600,00 netti, a fronte di un costo medio/mensile della vita pari a € 1.200,00 circa³.

Pertanto, il piano ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare prevede le seguenti modalità di pagamento:

| Somma | Modalità di pagamento |
|-----------|--|
| €7.275,62 | ➤ somme rinvenienti da accantonamento nella procedura esecutiva R.G.E. n. [REDACTED] R.G. Tribunale di Bari, con udienza di assegnazione al 07.09.2023, di cui si chiede lo <u>svincolo</u> da far confluire in un fondo dedicato alla procedura di sovraindebitamento, al fine di pagare i creditori nelle modalità di seguito indicate ed <u>in unica soluzione</u> . |
| €1.790,00 | ➤ Tali somme, che derivano dall'attività lavorativa del Sig. [REDACTED] andranno a saldare il debito di quest'ultimo nei confronti dell'OCCS, con cui lo stesso debitore ha sottoscritto apposito conferimento incarico ove vengono definite le somme da devolvere all'OCCS dell'Ordine degli Avvocati di Bari ad avvenuta esecuzione del piano e previo decreto dell'Ill.mo Sig. G.D. successivo alla relazione finale ⁴ . |

Il Sig. [REDACTED] non è nelle condizioni di devolvere alcunché alla procedura oltre al piano di rientro sopra esposto.












2.2 Passivo e modalità di pagamento.

La sintesi dell'indebitamento, così come verificata dallo scrivente Gestore, è evidenziata nella seguente tabella che classifica i singoli debiti, in privilegiati e chirografari:

| CREDITORE | DEBITO | TIPOLOGIA DI CREDITO E PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL TOTALE DEL DEBITO * * * * * SOMME CONFERITE DAL PIANO in previsione del 100% di soddisfo dei creditori privilegiati del 100% dell'OCCS del 17% dei creditori chirografari |
|-----------|--------|--|
| | | |

³ Ai fini di un utile riscontro, si specifica che la spesa media mensile necessaria per il mantenimento di un nucleo familiare simile a quello del Sig. [REDACTED] (monogenitore €2.222,09), è al di sotto dei dati ISTAT indicati nella tabella delle statistiche per l'anno 2021 (cfr. <https://www.istat.it/it/archivio/271611> - prospetto 5 delle tavole allegate - doc.23).

⁴ Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 e 71 della Legge delega 155/2017 così come attuata dal d.lgs. n.14 del 2019 aggiornato con d.l. 73/2022, il compenso dell'OCCS sarà corrisposto soltanto una volta terminata l'integrale e corretta esecuzione del piano, allorché il giudice, presa visione della relazione finale depositata dall'OCC, dopo aver sentito il debitore, procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, autorizzandone il pagamento.

| | | |
|--|--|---|
| 1.  | <p>€ 1.767,30 di cui:</p> <p>➤ € 1.363,50 in privilegio ex artt. 2758, 2749, 2752, 2778 nn.7 e 20 cc</p> | <p>Privilegiato ex artt.2758, 2749, 2752, 2778 nn.7 e 20 cc incidenza sul totale: 4,9% **** Verranno corrisposti € 1.363,50 in <u>unica soluzione</u></p> <p>Soddisfazione del 100%</p> |
| 2.  | <p>➤ € 403,80 in chirografo</p> | <p>Chirografario incidenza sul totale: 1,47% incidenza sul totale chirografario: 1,67% **** Verranno corrisposti € 66,66 in <u>unica</u> <u>soluzione</u></p> |
| 3.  | <p>€ 1.354,02</p> | <p>Privilegiato mobiliare ex artt. 2758, 2749 e 2778 n. 7 cc incidenza sul totale: 4,9% **** verranno erogati € 1.354,02 in <u>unica</u> <u>soluzione</u></p> <p>Soddisfazione del 100%</p> |
| 4.  | <p>€ 566,05</p> | <p>Privilegiato ex artt.2758, 2749, 2752, 2778 nn.7 e 20 cc incidenza sul totale: 2% **** verranno corrisposti € 566,05 in <u>unica</u> <u>soluzione</u></p> <p>Soddisfazione del 100%</p> |
| 4.  | <p>€ 9.283,12</p> <p>È pendente la procedura di pignoramento mobiliare (R.G.E. n.  R.G. Tribunale di Bari), assegnata al G.E., dott.ssa R. Campanaro, con udienza di assegnazione somme fissata per il  (doc.24).</p> <p>****</p> <p>Con nota pec del 09.06.2023, la  ha precisato: "Contratto n.  ceduto in data 14/06/2016 dalla  (All.1), l'intervenuta cessione del credito è stata notificata al sig.  con</p> | <p>Chirografario incidenza sul totale: 33,89% incidenza sul totale chirografario: 38,51% **** verranno corrisposti € 1.537,33 in <u>unica soluzione</u></p> |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>raccomandata A.R. (All.2), l'importo dei suddetti crediti, in virtù del contratto di finanziamento n. [REDACTED] ammonta ad € 9.283,12 oltre a spese di procedura e agli interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) come da atto di precetto (All. 3)" (doc.24.1)</p> | |
| 5. [REDACTED] | <p>€ 12.420,00 derivante da cessione del quinto dicembre 2020 derivante da rinegoziazione del contratto di finanziamento del 01.04.2019</p> <p>****</p> <p>Credito precisato in data 19.06.2023, allorché si legge: "Finanziamento rimborsabile mediante Cessione del Quinto n. [REDACTED] erogato in data 23/12/2020 per un montante di € 16.200,00 rimborsabile in 120 rate di € 135,00 con scadenza dal 31/01/2021 al 31/12/2030; alleghiamo, come richiesto, copia del Piano di Ammortamento e dell'E/C. Ad oggi [REDACTED] vanta nei confronti del signor [REDACTED] un saldo a debito dell'importo di € 12.420,00 come da E/C allegato."</p> <p>(doc.25 e 25.1 e 25.2)</p> | <p>Chirografario incidenza sul totale: 45,34% incidenza <u>sul totale chirografario</u>: 51,52%</p> <p>****</p> <p>verranno corrisposti € 2.056,70 in unica soluzione</p> |
| 6. [REDACTED] | <p>€ 1.998,35 derivante da fido</p> | <p>Chirografario incidenza sul totale: 7,29% incidenza <u>sul totale chirografario</u>: 8,29%</p> <p>****</p> <p>verranno corrisposti € 331,34 in unica soluzione</p> |
| TOTALE | € 27.388,84 | <p>€ 7.275,62 di cui € 3.283,57 da devolvere ai privilegiati</p> <p>€ 3.992,05 da devolvere ai chirografari in base alla percentuale di incidenza sul totale chirografo</p> |
| <p>Al totale sopradescritto si aggiungerà il compenso OCCS di € 1.790,00</p> | | |
| 7. [REDACTED] | <p>come meglio specificato nel paragrafo sub 1.5), a pag. 5 della presente relazione ("Precisioni in merito alle spese di procedura "dell'OCCS")</p> | <p>Soddisfazione del 100%</p> |

*

Pertanto, la **debitoria complessiva** ammonta ad **€ 27.388,84** di cui:

a) **€ 3.283,57 in privilegio**

b) **€ 24.105,27 quale debitoria chirografaria.**

Al totale sopradescritto si aggiungerà, in seguito, il compenso OCCS

c) € 1.790,00 da devolvere successivamente all'esecuzione del piano per spese OCCS⁵.

*

Si propone, pertanto, di pagare la somma di **€ 7.275,62 in unica soluzione, oltre € 1790,00 in n.12 rate consecutive** (di cui n.11 rate, dalla 1^a alla 11^a da € 150,00 l'una e n.1 rata, la 12^a da € 140,00) quale pagamento dell'OCCS da corrispondere solo a seguito della soddisfazione dei creditori.

La previsione di soddisfo è del **100% dei creditori privilegiati** e del **17% dei chirografari.**

La proposta prevede il **versamento delle somme in unica soluzione mediante lo svincolo delle somme accantonate per il pignoramento presso terzi pendente presso il Tribunale di Bari (R.G.E. n. [REDACTED] assegnata al G.E. dott.ssa Rosalba Campanaro), con udienza fissata per il [REDACTED] per l'assegnazione delle somme finora accantonate**, delle quali si chiede, sin da ora, **lo svincolo**, con conseguente sospensione della procedura ex art. 70 comma 4 CCII, giacché la prosecuzione della stessa potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano

Le somme da devolvere all'OCCS, come stabilite *giusta* accordo col debitore dell'8/06/2023, saranno devolute con un piano di rientro rateale di n.12 rate consecutive, da corrispondere mediante la retribuzione del Sig. [REDACTED] quale lavoratore subordinato.

3. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA NELL'ASSUMERE OBBLIGAZIONI.

3.1. Cause dell'indebitamento (art.68, c.2, lett. a, CCII) e merito creditizio (art.68, c.3, CCII).

⁵⁵ Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 e 71 della Legge delega 155/2017 così come attuata dal d.lgs. n.14 del 2019 aggiornato con d.l. 73/2022, **il compenso dell'OCCS sarà corrisposto soltanto una volta terminata l'integrale e corretta esecuzione del piano, allorché il giudice, presa visione della relazione finale depositata dall'OCC, dopo aver sentito il debitore, procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, autorizzandone il pagamento.**

Sulla scorta della documentazione esaminata, si conferma quanto dichiarato dal Sig. [REDACTED] nel piano proposto, in ordine alle cause che hanno portato il medesimo nell'attuale situazione di sovraindebitamento.

È pacifico, d'altronde, quanto dichiarato dallo stesso [REDACTED] (doc. 27), circa il fatto che le cause dell'indebitamento sono da ascrivere alle sopravvenute difficoltà dallo stesso incontrate nel far fronte ad un prestito personale contratto con la [REDACTED] circa ventidue anni fa, per far fronte alle esigenze familiari.

Nell'anno 1985, infatti, il sig. [REDACTED] contraeva matrimonio con la sig.ra [REDACTED] casalinga, dalla cui unione nascevano tre figli, dovendo, pertanto, sin da allora, far fronte alle esigenze quotidiane ed abitative della propria famiglia, composta da ben cinque unità, potendo contare soltanto sul proprio unico reddito, rinveniente da impieghi precari, con contratti a tempo determinato, alternati a periodi di disoccupazione.

[REDACTED]

Preme specificare che, nell'anno 2015, la figlia, [REDACTED] contraeva matrimonio, distaccandosi dal nucleo familiare paterno, interrompendo la convivenza. Attualmente, pertanto, rimangono conviventi col [REDACTED] solo due figli, di cui uno, [REDACTED] è ancora disoccupato, mentre l'altro, [REDACTED], da poco è stato assunto con contratto a tempo determinato. Ciò malgrado, lo stesso **non contribuisce al ménage della famiglia, salvo quanto necessario al proprio fabbisogno (non meglio specificato)**, avendo, altresì, dichiarato di essere intenzionato a trasferire la propria residenza altrove (cfr. doc. 2 cit.).

Per far fronte, quindi, a tali perduranti esigenze familiari, aggravate dall'aumento del costo della vita, nel 2019 il sig. [REDACTED] contraeva un nuovo prestito personale con la [REDACTED] di € 4.125,00, poi rinegoziato nell'anno 2021 per l'importo di € 8.329,77 con restituzione dell'importo complessivo di ben € 16.200,00.

Non essendo in grado, tuttavia, di rientrate dalla detta esposizione debitoria, il [REDACTED] vedeva notificarsi atto di pignoramento presso terzi da parte di [REDACTED], per l'importo di € 7.426,00 alla quale somma si aggiunge quella riveniente dalla cessione del quinto dello stipendio da parte della [REDACTED] per € 135,00, che, unitamente al canone di locazione di € 445,00 (oggi pari ad € 550,00) mensili per l'immobile di residenza, riducono di molto la capacità reddituale mensile dell'odierno ricorrente, spesso non in grado di far fronte alle ordinarie spese per la vita quotidiana propria e del figlio [REDACTED] ancora disoccupato. Va ribadito, infatti, che l'altro figlio convivente,

██████████, contribuisce soltanto alle (non meglio definite) spese alimentari per sé, avendo dichiarato che entro un breve tempo si trasferirà altrove per condurre una vita autonoma.

Pertanto, per le motivazioni suesposte, si è manifestata una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina una rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, tale per cui si è reso necessario avviare il procedimento di ristrutturazione dei debiti ex D.Lgs. n. 14/2019.

Preme rilevare, tuttavia, con riferimento al contratto di finanziamento stipulato dal ██████████ con la ██████████ nel 2019 (contratto ██████████ doc.25), di seguito rinegoziato nel dicembre 2020 con decorrenza gennaio 2021 (contratto ██████████ doc. 25.1), che a norma dell'art. 68 comma 3 CCII, nel valutare il **merito creditizio** (cd. *credit score*) - ovvero il parametro che consente di stabilire l'affidabilità dei richiedenti un mutuo-finanziamento, evitando, a monte, situazioni di insolvenza o di sovraindebitamento dovuti proprio alla difficoltà di "far fronte" a rate ben al di sopra delle capacità economiche dei richiedenti - l'istituto erogante deve tener conto di una "soglia minima vitale" **non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare secondo la scala di equivalenza ISEE** di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Riguardo al caso di specie va specificato che, nel 2019 (anno di richiesta del finanziamento) il sig. ██████████ poteva fare affidamento su un reddito **annuo pari ad € 19.868,00 con uno stipendio lordo mensile di € 1.655,00**, nel 2021 (anno di rinegoziazione del finanziamento predetto) il sig. ██████████ poteva fare affidamento su un reddito **annuo pari ad € 21.038,00 con uno stipendio lordo mensile di € 1.753,00 (doc. 26)** e che sempre nell'anno 2021 il valore dell'assegno sociale ammontava ad **€ 460.28**.

Pertanto, moltiplicando detto ultimo importo per il coefficiente corrispondente ad un nucleo familiare formato da tre persone (2.04), si ottiene una **soglia minima "vitale" mensile**, idonea ad assicurare un tenore di vita normale e/o dignitoso, **pari ad € 938,97** a cui va aggiunto, nel caso del sig. ██████████ un **canone di locazione di € 445,00 mensili, per un ammontare complessivo delle spese minime necessarie alla sopravvivenza di € 1.383,97 al mese, al di sotto della quale il sig. ██████████ non sarebbe dovuto scendere**. Ed invece, quest'ultimo, vedendosi concedere un finanziamento in un momento in cui già esisteva una perdita passata a sofferenza della ██████████ in centrale rischi della Banca d'Italia, subiva un evidente aggravamento della propria esposizione debitoria. Dalla CRIF, infatti, oltre alla presenza della segnalazione ██████████, è possibile altresì evincere che, a seguito di tale nuovo finanziamento, le rate di rientro a carico del ██████████ passavano da n.60 rate di € 102,00 l'una nel 2019, a n.120 rate di € 135,00 l'una nel 2021 (doc. 19).

Orbene, se si considera che nel 2021, il [REDACTED] poteva contare su un reddito mensile netto di ca. € 1.500,00, sottraendo da tale importo la soglia minima vitale predetta di € 1.383,97, rimango circa €120,00 assolutamente insufficienti al pagamento di rate da € 135,00 come innanzi specificato. Al di là di ciò, la [REDACTED] concedendo al detto indebitato un finanziamento (a fronte di perdite già passate "a sofferenza" come anzidetto), contravveniva alla funzione primaria del "merito creditizio", assumendosi, di fatto, la responsabilità di un credito *ab origine* "deteriorato", dal momento che il rating del sig. [REDACTED] lasciava presagire, sin dall'erogazione del finanziamento, con un grado di approssimazione prossimo alla certezza, la futura insolvenza dello stesso, come poi, difatti, verificatasi.

Occorre evidenziare, sul punto, che il nuovo *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155* (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in vigore dal 15/7/2022) impone all'OCC di verificare il comportamento assunto dal finanziatore nell'erogazione del credito, ai fini dell'ammissibilità o meno del consumatore alle procedure di composizione della crisi, e più precisamente "*se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita*" (art. 68, comma 3, D. Lgs. 14/19). Tale indicazione è predisposta, *in primis*, in funzione delle sanzioni erogabili nei confronti del creditore che abbia violato tale **obbligo di verifica del merito creditizio**, come previsto, peraltro, anche dall'art. 124 bis del Testo unico bancario (D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385).

Il Codice della Crisi, infatti, stabilisce che "*il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.*" (art. 69).

Ne consegue, una sorta di responsabilizzazione del soggetto che eroga credito, la quale finisce, implicitamente, per **incidere sul giudizio di meritevolezza del debitore, il quale sarà tanto meno colpevole, quanto più colpevole sarà valutata la condotta del finanziatore** (cfr. *ex multis*, Tribunale di Lecce del 23.03.2022, Tribunale Napoli 27.10.2020, Tribunale Napoli Nord 21.04.2021).

In vero, già da prima dell'entrata in vigore della novella del 2019, la giurisprudenza di merito era intervenuta nel tentativo di colmare l'indeterminatezza della legge, valorizzando, per l'appunto, il comportamento del finanziatore. Con un'interessante pronuncia, infatti, il Tribunale di Rimini, chiamato a pronunciarsi sull'omologazione di un piano del consumatore, nel verificare la meritevolezza del debitore, rilevava che lo stesso era stato *indotto a contrarre un credito sproporzionato rispetto alle sue capacità restitutorie dalle società finanziarie, che non avevano*

effettuato una corretta valutazione del merito creditizio, concludendo, pertanto, per l'ammissione del sovraindebitato alla procedura di ristrutturazione del debito (Trib. Rimini, sentenza 1° marzo 2019). Il legislatore del nuovo C.C.I.I., pertanto, recepisce tali orientamenti e valorizza gli strumenti di ristrutturazione del debito del consumatore, interpretandoli nel senso di limitare la verifica della meritevolezza del consumatore alla sola valutazione dell'esistenza della colpa grave, malafede o frode del debitore, restando ferma l'ammissibilità della procedura quando il sovraindebitamento sia stato causato da colpa lieve.

La L. 18 dicembre 2020, n. 176 (recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*"), inoltre, avendo espunto dal tessuto normativo della L. n.3/2012, prima (e dal C.C.I.I. dopo), il requisito dell'*aver assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o dell'aver colposamente determinato il sovraindebitamento*, ricorrendo a un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, ha ulteriormente circoscritto l'ambito dell'assenza di meritevolezza nell'alveo della colpa grave, malafede o frode, facendo rientrare nella categoria della colpa lieve tutte quelle condotte ritenute "scusabili" per il debitore, come quelle inerenti ai suoi rapporti con banche/società finanziarie, nei quali il primo faccia affidamento sulla professionalità di un soggetto qualificato, il quale, tuttavia, venga meno agli obblighi di protezione del cliente sullo stesso gravanti. In pratica, laddove un soggetto, al fine di accedere al credito, si veda costretto a rivolgersi alla consulenza finanziaria di un intermediario qualificato e, successivamente, in ragione di un atteggiamento contrario a buona fede di quest'ultimo derivi in capo al primo una situazione di sovraindebitamento, la valutazione della colpevolezza dell'indebitato da parte del Giudicante adito non potrà non tener conto delle false o incomplete informazioni fornite all'indebitati dal creditore. La giurisprudenza di settore, infatti, è ormai costante nel ritenere che non sia sufficiente ad escludere l'accesso al piano del consumatore l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve, essendo, invece, necessario a tale scopo, quanto meno la colpa grave o la frode.

Pertanto, applicando tali principi al caso di specie, se si esclude l'evidente (e prevedibile *ab origine*) impossibilità del sig. ██████████ di poter far fronte ai detti finanziamenti, **dall'analisi della sua debitoria non è dato evincere altre cause del sovraindebitamento**, dal momento che non risultano spese di carattere voluttuario o per destinazioni diverse rispetto agli ordinari bisogni della vita quotidiana. Peraltro, ove pure si volesse ravvisare una forma di responsabilità del sig. ██████████ nella causazione del dissesto, è lecito ritenere che questa vada circoscritta alla colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Occorre ricordare, infatti, che nell'anno 1985, infatti, il sig. ██████████ contraeva matrimonio con la ██████████ casalinga, dalla cui unione nascevano tre figli, dovendo, pertanto, sin da allora,

far fronte alle esigenze quotidiane ed abitative della propria famiglia, composta da ben cinque unità, potendo contare soltanto sul proprio unico reddito, rinveniente da impieghi precari, con contratti a tempo determinato, alternati a periodi di disoccupazione.

Per tale ragione, circa ventidue anni orsono, il [REDACTED] si vedeva costretto a dover ricorrere al credito, richiedendo un prestito personale alla [REDACTED] circa ventidue anni fa, per far fronte alle esigenze familiari.

Il 05.04.2018, il sig. [REDACTED]

[REDACTED]

Preme specificare che, nell'anno 2015, la figlia, [REDACTED], contraeva matrimonio, distaccandosi dal nucleo familiare paterno, interrompendo la convivenza. Attualmente, pertanto, rimangono conviventi col [REDACTED] solo due figli, di cui uno, [REDACTED], è ancora disoccupato, mentre l'altro, [REDACTED] da poco è stato assunto con contratto a tempo determinato. Ciò malgrado, lo stesso **non contribuisce al ménage della famiglia, salvo quanto necessario al proprio fabbisogno (non meglio specificato)**, avendo, altresì, dichiarato di essere intenzionato a trasferire la propria residenza altrove (cfr. doc. 2 cit.).

Per far fronte, quindi, a tali perduranti esigenze familiari, aggravate dall'aumento del costo della vita, nel 2019 il sig. [REDACTED] contraeva un nuovo prestito personale con la [REDACTED] di € 4.125,00, poi rinegoziato nell'anno 2021 per l'importo di € 8.329,77 con restituzione dell'importo complessivo di ben € 16.200,00.

Non essendo in grado, tuttavia, di rientrate dalla detta esposizione debitoria, il [REDACTED] vedeva notificarsi atto di pignoramento presso terzi da parte di [REDACTED], per l'importo di € 7.426,00 alla quale somma si aggiunge quella riveniente dalla cessione del quinto dello stipendio da parte della [REDACTED] per € 135,00, che, unitamente al canone di locazione di € 445,00 (oggi pari ad € 550,00) mensili per l'immobile di residenza, riducono di molto la capacità reddituale mensile dell'odierno ricorrente, spesso non in grado di far fronte alle ordinarie spese per la vita quotidiana propria e del figlio [REDACTED] ancora disoccupato. Va ribadito, infatti, che l'altro figlio convivente, [REDACTED], contribuisce soltanto alle (non meglio definite) spese alimentari per sé, avendo dichiarato che entro un breve tempo si trasferirà altrove per condurre una vita autonoma.

Secondo la giurisprudenza non si può escludere la meritevolezza quando le cause che hanno portato al sovraindebitamento siano ascrivibili a fattori esterni non imputabili al consumatore, come nel caso di specie, atteso che, come ampiamente esposto nelle cause del dissesto, lo stesso è addebitabile all'erogazione di finanziamenti e prestiti eccedenti la soglia minima di merito creditizio.

La copiosa documentazione prodotta dal debitore avalla la sua assoluta buona fede, in quanto gli unici introiti del nucleo familiare del sig. [REDACTED] sono stati del tutto devoluti alle esigenze familiari, portando l'istante a non poter provvedere al pagamento dei debiti a lui imputabili. In altre parole, dall'esame della documentazione in atti non emergono profili di frode ai creditori da parte del ricorrente, avendo lo stesso offerto una chiara e trasparente rappresentazione della propria condizione patrimoniale.

3.2 Ragioni dell'incapacità ad adempiere (art.68, c.2, lett.b, CCII).

Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni sono da ricercarsi, essenzialmente, nella scarsità di risorse finanziarie e patrimoniali del ricorrente, in rapporto alle obbligazioni assunte. Come già evidenziato, il sig. [REDACTED] non possiede beni immobili né beni mobili da devolvere alla procedura e l'importo delle entrate mensili è appena sufficiente al pagamento delle spese personali e tasse odierne, oltre che alla parziale contribuzione delle spese occorrenti al mantenimento e sostentamento del suo nucleo familiare.

3.3 Atti di disposizione degli ultimi 5 anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni (art.67, c.2, lett.c, CCII) ed atti impugnati dai creditori.

Dall'analisi della documentazione fornita, non si ravvisano impugnazioni degli atti compiuti dal sig. [REDACTED] da parte dei creditori del medesimo, né risultano, in generale, nel quinquennio precedente al deposito dell'istanza, atti dispositivi del patrimonio che ne abbiano fraudolentemente ridotto la capacità patrimoniale (doc. 19.1).

Vi è solo pendente la procedura esecutiva mobiliare contraddistinta con R.G.E.Mob. n. [REDACTED] Tribunale di Bari, assegnata al G.E. dott.ssa Rosalba Campanaro con udienza di assegnazione somme fissata per il [REDACTED] di cui si chiede sin da ora la sospensione.

* * * *

GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA E COMMENTO AL PIANO PROPOSTO CON VALUTAZIONE ALLA PROBABILE CONVENIENZA (art.68, c.2, lett.c, e art.67, c.4, CCII)

Lo scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano, oltre quella richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ai fini che ci occupano, fatto salvo l'obbligo, per il debitore, di mettere a disposizione le somme eccedenti la soglia di cui in relazione negli anni previsti dal piano (13 mesi) nonché la sospensione della procedura esecutiva mobiliare n. [REDACTED] R.G.Es.Mob. di cui si chiede lo svincolo delle somme.

Dalla verifica dei dati acquisiti presso le banche dati e gli uffici pubblici, non si ritiene di avanzare dubbi circa l'attendibilità della documentazione.

La convenienza della proposta è rappresentata da un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità del debitore di tenere fronte alle rate del piano, detratte le spese di sostentamento della famiglia ed eventuale fondo per spese extra imprevedibili. **La proposta del piano di ristrutturazione dei debiti figura quale la più soddisfacente per la massa creditoria.**

È d'uopo evidenziare, infatti, che **la mancata apertura del piano di ristrutturazione comporterebbe la prosecuzione della esecuzione mobiliare, a svantaggio dei creditori e del medesimo ricorrente.**

Quanto ai creditori, con la proposta contenuta nella presente relazione, potrebbero avere una soddisfazione del **100% dei privilegiati** nonché del **17% dei chirografari** (calcolando che dalle visure della Banca dati della Centrale Rischi, risulta una **perdita di cessione pari ad € 7.962,00 a fronte di un credito iniziale pari ad € 9.283,12** e che, pertanto, ciò che si sta offrendo col presente piano è appena al di sotto del valore di acquisto del credito da parte di [REDACTED]), del **100% dell'OCCS.**

Per quanto attiene alla convenienza della presente procedura mediante la liquidazione del patrimonio, si rammenta che il Sig. [REDACTED] **non possiede beni di alcun tipo da devolvere alla procedura, pertanto, il presente piano è il più proficuo per il ceto creditorio nel rispetto della par conditio creditorum.**

*

In particolare, per quanto attiene alla [REDACTED] si precisa che l'art. 67 CCII al comma 3 prevede che *"La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio ...", salvo quanto previsto dal comma 4 che prevede a sua volta che "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC."*

Tanto al fine di meglio precisare che la Compass non potrebbe avere soddisfazione maggiore dalla liquidazione del patrimonio, rispetto a quanto offerto nel presente piano.

*

Orbene, nella proposta attestata dal Gestore la soddisfazione dei creditori è pari ad € 7.275,62, escluso il compenso OCCS di € 1.790,00 (come da conferimento incarico sottoscritto dal debitore con il Gestore e previa corretta esecuzione del piano, autorizzazione del Giudice Delegato e letta la

relazione finale dell'OCC⁶), ed è più soddisfattiva della continuazione della procedura esecutiva mobiliare n. [REDACTED] R.G. Tribunale di Bari, assegnata al G.E. dott.ssa Rosalba Campanaro con udienza di assegnazione somme fissata per il [REDACTED], atteso che per gli altri creditori (specie per i privilegiati) non ci sarebbe possibilità di soddisfazione in quanto ad oggi il Sig. [REDACTED] è già destinatario di pignoramento mobiliare e di cessione del quinto [REDACTED] i quali renderebbero impossibile un piano di rientro rateale sostenibile differente dal presente piano che

prevede di pagare la somma di **€ 7.275,62 in unica soluzione, oltre € 1790,00 in n.12 rate consecutive** (di cui n.11 rate, dalla 1^a alla 11^a da € 150,00 l'una e n.1 rata, la 12^a da € 140,00) quale pagamento dell'OCCS da corrispondere solo a seguito della soddisfazione dei creditori.

La previsione di soddisfo è del 100% dei creditori privilegiati e del 17% dei chirografari.

La proposta prevede il **versamento delle somme in unica soluzione mediante lo svincolo delle somme accantonate per il pignoramento presso terzi pendente presso il Tribunale di Bari (R.G.E. n. [REDACTED], assegnata al G.E. dott.ssa Rosalba Campanaro), con udienza fissata per il [REDACTED] per l'assegnazione delle somme finora accantonate**, delle quali si chiede, sin da ora, **lo svincolo**, con conseguente sospensione della procedura ex art. 70 comma 4 CCII, giacché la prosecuzione della stessa potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano

Le somme da devolvere all'OCCS derivante da accordo con il debitore dell'8/06/2023 saranno devolute con un piano di rientro rateale derivante dalla retribuzione del Sig. [REDACTED] quale lavoratore subordinato.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 e 71 della Legge delega 155/2017 così come attuata dal d.lgs. n.14 del 2019 aggiornato con d.l. 73/2022, **il compenso dell'OCCS sarà corrisposto soltanto una volta terminata l'integrale e corretta esecuzione del piano, allorché il giudice, presa visione della relazione finale depositata dall'OCC, dopo aver sentito il debitore, procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, autorizzandone il pagamento tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore,** come, nel caso di specie, viene di seguito indicato:

| | | |
|------------------------------|---|--|
| OCCS Ordine Avvocati Bari | €1.790,00 (come da accordo con il debitore e previa corretta esecuzione del | pagamento di n.12 rate consecutive (di cui n.11 rate, dalla 1 ^a alla 11 ^a da € 150,00 l'una e n.1 rata, la 12 ^a da € 140,00) |
|------------------------------|---|--|

⁶⁶ Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 e 71 della Legge delega 155/2017 così come attuata dal d.lgs. n.14 del 2019 aggiornato con d.l. 73/2022, **il compenso dell'OCCS sarà corrisposto soltanto una volta terminata l'integrale e corretta esecuzione del piano, allorché il giudice, presa visione della relazione finale depositata dall'OCC, dopo aver sentito il debitore, procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, autorizzandone il pagamento.**

| | | |
|--|--|--|
| | piano, autorizzazione del Giudice Delegato e letta la relazione finale dell'OCC) | |
|--|--|--|

La fattibilità della proposta è, comunque, subordinata alla inibizione dell'instaurazione e prosecuzione delle procedure esecutive nei confronti del ricorrente ex art.70, comma 4, CCII.

Sulla base di quanto sopra esposto e delle considerazioni effettuate, lo scrivente Gestore, incaricato dall'OCCS dell'Ordine degli Avvocati di Bari, istituto presso il Tribunale di Bari, ai sensi dell'art.68, comma 2, CCII,

esaminati

- ❖ i documenti messi a disposizione dai debitori e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente;
- ❖ la situazione reddituale, patrimoniale ed economica del debitore;
- ❖ lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio, nonché dell'attivo;
- ❖ il contenuto del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto dal debitore;

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto ex art. 67 legge n. 155/2017.

Si attesta, inoltre, che la presente relazione è composta da n.26 pagine e n.40 allegati nell'elenco che segue:

- A) decreto di nomina OCC;
- B) istanza n. [REDACTED] Prot. OCCS Ordine Avvocati di Bari - R.G. [REDACTED] del 10.01.2023, a firma dell'Avv. Fabrizio Santorsola;
- 1) certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di [REDACTED]
- 2) dichiarazione a firma di [REDACTED] (figlio convivente del ricorrente);
 - 2.1) CI [REDACTED]
 - 2.2) busta paga marzo 2023 [REDACTED]
- 3) Autocertificazione spese, a firma di [REDACTED]
 - 3.1) Giustificativi spese (comprensivi dei contratti di locazione);
 - 3.2) Quietanza di pagamento primo canone di locazione immobile di [REDACTED]
 - 3.3) Riserva produzione documentale a firma di avv. SANTORSOLA;
- 4) Certificazione unica 2020 (relativa all'anno di imposta 2019);
- 5) Certificazione unica 2021 (relativa all'anno di imposta 2020);
- 6) Certificazione unica 2022 (relativa all'anno di imposta 2021);
- 7) Certificazione unica 2023 (relativa all'anno di imposta 2022);

- 8) Cedolini Buste Paga DICEMBRE 2021 – MAGGIO 2023;
- 9) Provvedimenti giudiziali di separazione e divorzio;
- 10) Comunicazione INAIL circa la posizione del sig. [REDACTED];
- 11) Dichiarazione di Credito AE (Fascicolo [REDACTED]);
- 12) Certificazione del credito Erariale del 19/04/2023;
- 12.1) Certificazione del credito Erariale del 13/06/2023;
- 13) Documentazione tributaria di [REDACTED];
- 14) Precisazione crediti INPS del 09/06/2023;
- 15) Precisazione credito tassa automobilistica regionale dal 2008 al 2021;
- 16) Informazioni presenti nell'archivio della Centrale Dei Rischi della Banca d'Italia;
- 17) Comunicazione CAI presso Banca d'Italia;
- 18) Carta di circolazione FIAT ALFAROMEO 156 [REDACTED];
- 18.1) Ispezione PRA su FIAT ALFAROMEO 156 [REDACTED];
- 19) Riscontro CRIFF all'esercizio del diritto di accesso;
- 19.1) Autocertificazione atti di disposizione del patrimonio;
- 20) Visura catastale nazionale per soggetto del 12/01/2023;
- 21) Estratto Ruolo Carte\Avvisi risultanti dai sistemi informatici di A.E. Riscossione;
- 22) Estratti conto corrente [REDACTED];
- 23) Report ISTAT consumi- spese famiglie, anno 2020;
- 24) Atto di pignoramento mobiliare presso terzi (RGE [REDACTED]);
- 24.1) Nota pec del 09.06.2023 a firma di [REDACTED];
- 25) Accettazione finanziamento [REDACTED];
- 25.1) Accettazione finanziamento [REDACTED];
- 25.2) Precisazione credito [REDACTED];
- 26) Estratto conto previdenziale [REDACTED];
- 27) Cause indebitamento redatte dall'avv. Fabrizio Santorsola.

Con osservanza.

Bari, 24.07.2023

Il Gestore Avv. Emanuele Caradonna